REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Genova, 19/9/2012

Prot. PG/2012/132350

Risp. nota prot. 96338 del 27/07/2012

Al Comune di Genova
Settore Urban Lab e Attuazione Progetti di area portuale
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Anna Jole Corsi
Via Calata De Mari
16126 Genova (GE)

Alla Provincia di Genova
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino
Servizio Pianificazione Generale
L-go Cattanei, 3
16147 Genova (GE)

e p.c.

Al Vice Presidente
Sede

Al Commissario Straordinario
per la provvisoria gestione
della Provincia di Genova
Sede

Oggetto: Parere della Provincia di Genova sul Progetto Preliminare per il Piano Urbanistico Comunale di Genova, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997 e s.m.i.
D.C.S. n. 128 del 27 luglio 2012 – prot. n. 96244/2012.

Con riferimento alla nota a margine richiamata, con la quale la Provincia di Genova ha inviato la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012 recante il parere nei confronti del progetto preliminare del P.U.C. di codesto Comune, ed esaminato il contenuto dello stesso parere e le condizioni alle quali si subordina l'assenso alla formazione del Progetto definitivo del PUC nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25 luglio 2012 allegato quale parte integrante della sopra richiamata Deliberazione, si rappresenta quanto segue in vista della redazione del Progetto definitivo del P.U.C. da parte del Comune di Genova e, successivamente, dell'esercizio delle funzioni amministrative di controllo della legittimità dello stesso progetto definitivo, ai sensi dell'art. 40, comma 6, della L.R. 36/1997, da parte della Provincia di Genova.

1) Il parere della Provincia nei confronti del progetto preliminare del PUC, deve essere espresso con riferimento a quanto disposto all'art. 39, comma 2, della L.R. 36/1997; ogni ulteriore rilievo che non sia riconducibile a detta disposizione, segnatamente alla conformità o compatibilità del progetto di PUC al vigente PTC provinciale ed agli altri atti di programmazione operanti e di competenza della Provincia da un lato, ed alla validità della descrizione fondativa, alla coerenza degli obiettivi e della struttura del progetto stesso dall'altro, non può assumere carattere vincolante e, tanto meno, costituire motivo per la formulazione di rilievi di legittimità da parte della Provincia stessa in sede di verifica del Progetto definitivo del PUC ove si eccepisca la mancata osservanza dei rilievi come sopra espressi;

2) In questo senso non è riconducibile a quanto come sopra, il richiamo alla "città metropolitana" cui il progetto definitivo del PUC dovrebbe orientarsi, in quanto: -

a) il progetto preliminare del P.U.C. è stato adottato dal Comune prima delle sopravvenute disposizioni nazionali a carattere generale e non ancora costitutive dell'Ente territoriale, non avendo tra l'altro l'attuale

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi 15 - 5° p. - 16121 GENOVA - Tel. (010) 5484216
Fax (010) 5484849 – Fax @-mail 0105373856 - E-mail: dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it

provge puc genova

*fascicolo*_____

Amministrazione Provinciale di Genova alcun titolo ad esprimersi al riguardo non essendo rappresentativa di tale nuovo Ente; -

b) perché comunque il Comune di Genova non potrebbe, a sua volta, attribuire al progetto definitivo del PUC alcuna valenza territorialmente diversa da quella che, allo stato della vigente legislazione in materia sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello urbanistico, può essere attribuita al PUC ai sensi dell'art. 24 e seguenti della L.R. 36/1997.

3) Analogamente sono svianti per il Comune e non pertinenti al parere di competenza della Provincia, i riferimenti più volte espressi, al progetto del nuovo PTCP 2020 di cui alla D.C.P. n. 7/2012, in quanto con la stessa deliberazione non è stata disposta l'adozione di tale piano che è pertanto improduttivo di alcun effetto che possa comportare per il Comune di Genova l'obbligo di conformarsi alle sue indicazioni e, pertanto, non è neppure corretto che l'Amministrazione Provinciale di Genova, omettendo le dovute precisazioni al riguardo, lo inserisca in atti che, per loro natura, contengono le indicazioni che vincolano, nei limiti indicati dal richiamato art. 39 della L.R. 36/1997, le successive determinazioni della Civica Amministrazione, generando così soltanto inutile e fuorviante confusione nel procedimento amministrativo.
4) Altrettanto dicasi con riferimento al richiamo a disposizioni di legge regionale che non sono pertinenti al procedimento di formazione del Piano e non comportano obblighi in tale senso a carico del Comune, specie laddove tali disposizioni sono riferite a "indirizzi provinciali" privi di efficacia tanto più se gli stessi sono stati espressi nel richiamato progetto di nuovo PTCP di cui alla DCP n. 7/2012, del quale non si dichiara neppure l'inefficacia e la non applicabilità ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997.
5) Ancora più rilevanti perché prive di fondamento e, soprattutto espresse nel presupposto dell'attesa di "disposizioni regionali specifiche in materia" sono le considerazioni espresse con riferimento ad argomenti sui quali, appunto, non sono operanti discipline regionali che comportino l'adeguamento del progetto definitivo del PUC e delle quali l'Amministrazione provinciale, nella formulazione del proprio parere ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997, non avrebbe, comunque, titolo ad esprimersi; ciò vale, nel dettaglio, con riferimento anche alla assimilazione alle categorie degli standard urbanistici ed alla relativa scomputabilità dagli oneri di urbanizzazione, di prestazioni di servizio la cui valutazione non compete all'Amministrazione provinciale, allo stato della vigente disciplina di cui alla L.R. 25/1995 e s.m.;
6) Non appartengono, poi, alle competenze della Provincia, le verifiche in merito alla compatibilità/conformità del progetto di PUC ai Piani territoriali regionali, la cui valutazione è, invece, di competenza della Regione al fine della formulazione del proprio parere, con conseguente inutile e dannosa sovrapposizione delle attività istruttorie provinciali che, in quanto dirette alla Civica Amministrazione, costituiscono evidente fonte di disagio per l'assunzione delle conseguenti determinazioni che devono essere assunte per la formazione del progetto definitivo del PUC;
7) Le valutazioni di merito come sopra espresse nel parere provinciale sul progetto preliminare del PUC in quanto non riconducibili ai profili di competenza della Provincia, segnatamente laddove si conclude affermando che "Il progetto definitivo del PUC così rimodulato dovrà darsi carico di meglio esprimere un progetto complessivo di città, aperta verso le relazioni esterne ed interne, sostenibile sotto i profili ambientale ed energetico, accessibile e facilmente percorribile, solidale ed inclusiva……..e tenendo conto della prevista creazione della "città metropolitana"….", non possono dunque costituire né elemento vincolante per il Comune in sede di redazione del progetto definitivo del PUC né, tanto meno, presupposto rispetto al quale la Provincia, allo stato della vigente legislazione in materia, possa formulare rilievi di legittimità nei confronti dello stesso progetto definitivo eccependo il mancato adeguamento del piano al parere come sopra espresso dalla stessa Amministrazione provinciale.

Quanto sopra complessivamente esposto vale anche nei confronti di altri progetti preliminari e definitivi di P.U.C. sui quali l'Amministrazione Provinciale di Genova debba esprimere il proprio parere ed esercitare il successivo controllo di legittimità, ai sensi degli art. 39 e 40 della L.R. 36/1997 e s.m.i.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi 15 - 5° p. - 16121 GENOVA - Tel. (010) 5484216
Fax (010) 5484849 – Fax @-mail 0105373856 - E-mail: dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it

Arch. Corsi
Arch. De Fornari
28/06/12

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010 2488010 Fax 010 2465532
e-mail: dr-lig@beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dr-lig@mailcert.beniculturali.it
web: http://www.liguria.beniculturali.it

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ...
21 GIU 2012
PRESA IN CARICO

SERVIZIO TECNICO TUTELA

19 GIU. 2012

Alla Regione Liguria
Dipartimento Ambiente – Settore VIA
Fax 0105485300

E p.c. Comune di Genova
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via Garibaldi, 9
16124 Genova

Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio
Via di Francia, 1
16149 Genova

118

Dipartimento Pianificazione Territoriale,Urbanistica
Via D'Annunzio 113
16121 Genova

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
SEDE

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
SEDE

MBAC-DR-LIG
DR
0004298 14/06/2012
Cl. 34.19.01/10.2

Allegati -- *Rif. Vs. n.* *del*

Oggetto: Comune di Genova. Progetto preliminare del PUC del Comune di Genova. Procedura VAS. Consultazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006. Parere.

In occasione della fase di scoping della procedura di VAS del Piano Urbanistico attivata da codesto Dipartimento, questo Ufficio aveva trasmesso un proprio contributo istruttorio con nota del 28.10.2010 prot. 7918, questa nota quindi costituisce integrazione a quanto già espresso allora.
In relazione all'attuazione dei disposti della parte III del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria - d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., questo ufficio aveva in quella circostanza osservato che la realizzazione del nuovo PUC avrebbe potuto costituire un'occasione per avviare un'attività pilota di aggiornamento delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della parte III del Codice anche in prosecuzione del lavoro scaturito con il precedente piano. A questo riguardo, questa direzione nota che l'analisi del paesaggio genovese finalizzata alla redazione del livello puntuale del vigente PTCP, sebbene compia uno sforzo per dar conto dei suoi caratteri peculiari e delle sue componenti rilevanti, non raccorda esplicitamente gli ambiti di piano con le dichiarazioni di notevole interesse pubblico che coprono il territorio comunale. Infatti, né il capitolo sul paesaggio della descrizione fondativa, né la cartografia, mette in relazione gli ambiti paesaggistici individuati con le aree tutelate ai sensi del Codice, per le quali manca una mappatura dettagliata (una mappa sintetica per 'categorie' di beni tutelati è presente solo nel rapporto ambientale). Con riferimento ai

T: Servizio Tecnico Tutela DeMarco VAS VAS-PUC-PRG VAS-PUC-Genova VAS-PUC-GENOVA-Parere_mag2012.doc
Servizio Tecnico Tutela – responsabile: arch. Manuela Salvitti
Settore Procedure VAS - funzionario responsabile: arch. Luisa De Marco
12/06/2012
tel. 010 2488015

URBAN LAB - PIANIFICAZIONE
PRESA IN CARICO 04.07.2012
FASC. N° 73

GENOVA
19 GIU 2012
N° 193314

1 di 6

SINDAC
SVILUPPO
URBANIST

sistemi omogenei di beni (ad esempio la rete delle ville genovesi) si osserva poi che sarebbe stato utile dar conto non solo di quelli che costituiscono un punto di forza del territorio ma anche di quelli che, a fronte di opportuni interventi di riqualificazione paesaggistica, possono comunque costituire un'opportunità per la qualificazione dei paesaggi degradati (solo a titolo di esempio si citano Villa Lomellini Reggio Rostan a Multedo o Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano), in linea con le disposizioni del Codice per i Beni Culturali e nel rispetto dello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio.

Inoltre, sentita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e assunti i pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria in data 4.11.2010 prot. 6173 e in data 4.5.2012 prot. 2453, che si allegano in copia, questo ufficio rileva le seguenti criticità.

Norme generali

Con riferimento al meccanismo della perequazione urbanistica così come articolata nel nuovo PUC, sebbene il piano individui i municipi all'interno dei quali è possibile trasferire la superficie agibile derivante da interventi di demolizione e contestuale cessione al Comune delle aree liberate, si osserva che l'assenza di un quadro, seppure di massima, delle finalità cui tali aree andranno destinate e delle corrispondenti esigenze localizzative da parte dell'Amministrazione Comunale non agevola la previsione del fabbisogno di aree per interventi/opere di interesse pubblico e la valutazione della presenza o meno dell'interesse pubblico in rapporto alla possibilità di monetizzazione delle aree da destinare agli standard urbanistici.

La possibilità di trasferimento della Superficie Agibile (art. 10, p.2.1) non riguarda solo i distretti di trasformazione ma è esteso anche alle aree di conservazione e riqualificazione (quindi pressoché a tutti gli ambiti di piano), per di più con un incremento del 20% rispetto alla superficie del demolito se il trasferimento è attuato nel medesimo municipio (senza peraltro chiarire se questo premio del 20% in più possa o meno aggiungersi al 20% di incremento ammesso negli interventi di ristrutturazione edilizia). Con questo quadro, risulta assai difficoltoso immaginare dove la superficie agibile sarà trasferita e quindi valutare gli impatti che tale disposizione potrà avere sul territorio costruito, molta parte del quale sottoposta a tutela ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali e ricompresa in ambiti di PTCP in regime di Conservazione e Mantenimento.

Il ricorso a ben tre differenti gradi indice di utilizzazione insediativa – IUI (IUI di base, IUI massimo e Indice di Massima Densificazione – IMD, rif. Art. 11 p. 7), progressivamente maggiori, il cui utilizzo riguarda sia i distretti di trasformazione sia gli ambiti di riqualificazione (le norme di conformità degli ambiti non sempre riportano dati per la I.U.I., ad es. in ambito AC-NI), combinato con il fatto che in molti distretti la stima della IUI è rimandato ad ulteriori atti (accordo di programma o di pianificazione) rende estremamente ampia e 'fluida' la possibilità di trasformazione urbana/territoriale – anche in ambiti compresi in aree tutelate ai sensi del Codice e/o con un aspetto consolidato e caratterizzato da edifici di una certa qualità architettonica (ad esempio la zona di Albaro) - e difficilmente prevedibile ove la trasformazione potrà concentrarsi, rendendo arduo costruire uno scenario previsionale di attuazione del piano.

Preoccupa poi che in tutti gli ambiti – inclusi quelli di AC-NI ambiti di conservazione del territorio non insediato e AC-VP e ambito di conservazione del territorio con valore paesaggistico siano ammesse tra le funzioni infrastrutture di interesse locale, definite al punto 2.2. dell'art. 12 "Strade pubbliche e di uso pubblico appartenenti alla rete secondaria e locale, compresi i parcheggi, i distributori di carburanti, […] i percorsi di risalita meccanizzati pubblici e di uso pubblico, nonché gli impianti per la nautica da diporto".

L'esame delle norme di conformità di alcuni ambiti, in particolare quelli di conservazione, e delle norme di congruenza di alcuni distretti di trasformazione in cui ricadono beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice, evidenzia un mancato collegamento tra le caratteristiche dell'ambito o gli obiettivi della trasformazione, la disciplina edilizia e le funzioni ammesse nell'ambito o nel distretto, come di seguito meglio specificato.
Non è poi chiaro quali ambiti del vigente PTCP siano variati dalle previsioni del nuovo PUC e quali tipi di variazioni siano proposte, sia in termini di perimetrazione sia in termini di regime normativo.

Norme di conformità
Ambito AC-NI
Per quanto concerne questo ambito, preoccupa la ricaduta che potrebbe avere sul paesaggio in esso compreso – una porzione molto estesa del territorio che include anche ampie zone incluse in aree tutelate paesaggisticamente – la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusa la disposizione a terra (non è ammessa solo nei suoli agrari di classe I e II), tra l'altro con la possibilità di un aumento – non specificato - della percentuale del 30% fissata dalle norme generali per le funzioni complementari.
Il mancato riferimento nella scheda d'ambito (ma vale anche per altri ambiti) ad una cartografia o elenco specifico delle morfologie considerate significative sotto il profilo architettonico, paesaggistico, documentario, rende difficoltoso capire quali siano gli immobili esclusi dalla possibilità di sostituzione edilizia prevista dalla norma.

Ambito AC-VP
In considerazione dei valori paesaggistici e panoramici del territorio incluso in questo ambito, comprendente quindi le aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, preoccupa il fatto che siano sempre consentiti 'interventi di modifica o integrazione della viabilità pubblica o di uso pubblico finalizzati alla regolarizzazione… dell'andamento dell'asse viario con l'eventuale inserimento di parcheggi", genericamente definiti di 'piccole dimensioni'.

Ambito speciale AC-VP-5 n. 2 "Strada di S.Ilario" e Ambito K - S.Ilario
Per questi ambiti, si richiama che tutta l'area è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 4/8/1949 e che all'interno di essa ricade l'immobile "Sede dell'Istituto B.Marsano già Podere Costigliolo" tutelato ai sensi della Parte II del Codice con DDR 3/3/2011. Nel 1954 per l'area tutelata di Nervi – S.Ilario fu redatto un piano territoriale paesistico ai sensi della L.1497/1939 e del regolamento attuativo R.D. 1357/1940 che ha disciplinato l'attività edilizia attraverso apposito regolamento. L'ambito tutelato fu suddiviso in nove zone per ciascuna delle quali fu definita la disciplina d'uso. Per la zona ottava – verde privato - l'art. 10 del Regolamento prevede che "le proprietà private vincolate come verde privato debbono essere conservate per quanto riguarda il loro aspetto esterno nello stato in cui si trovano al momento dell'approvazione del presente piano territoriale paesistico". Per la zona a verde pubblico, l'art. 12 stabilisce che esso "è totalmente vincolato e dichiarato inedificabile. Non sono consentite nuove costruzioni; quelle esistenti non potranno venire ampliate ma semplicemente restaurate e modificate quando da tali lavori possa derivare un effettivo miglioramento nel carattere architettonico in rapporto all'ambiente".
Inoltre l'area ricade in zona IS-CE del vigente PTCP, il cui regime normativo stabilisce che "l'obiettivo della disciplina [sia] quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale per quanto riguarda i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento ed il contesto ambientale. […] Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona. E' inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le

caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione dei paesaggio [...]".
Considerato che le norme del nuovo PUC consentono interventi di modifica e integrazione della viabilità pubblica o di uso pubblico, ancorché limitati a "adeguamenti funzionali alla viabilità esistente per... attività agricole", si osserva che la disciplina edilizia e la disciplina paesaggistica puntuale per l'ambito speciale K prevista dal PUC debba invece conformarsi alle norme previste nel piano territoriale Paesistico e a quella prevista dal PTCP.
Per quanto attiene all'ambito speciale AC-VP-5, non cartografato, questo Ufficio richiama altresì le note di questa Direzione Regionale prot. 1151 del 14.2.2011 e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria prot. 2128 del 27.1.2011 trasmesse a codesto Dipartimento e al Comune di Genova, concernenti l'adeguamento della disciplina urbanistica in zona B e l'introduzione dell'ambito speciale di conservazione di S.Ilario Variante al PUC.

Distretti di trasformazione

Carmagnani – Fondega sud – D1.02
Il distretto comprende al suo interno la villa Lomellini Reggio Rostan, tutelata sin dal 1934, con il "palazzo affrescato e parco adorno di decorazioni marmoree, tempietto e lago", per il suo interesse storico- artistico particolarmente importante. Sebbene il parco e il giardino siano andati perduti, la villa mantiene le visuali aperte su tre lati e conserva in buona misura, per la sua collocazione soprelevata, il rapporto con il mare, caso rarissimo nel ponente genovese – le altre ville infatti hanno quasi tutte perduto tale legame – e perciò meritevole di essere preservato. Inoltre il disegno del parco retrostante la villa, sebbene profondamente alterato, sarebbe recuperabile grazie anche alle sopravvivenze ancora in situ, e sarebbe pertanto auspicabile una sua restituzione, almeno nelle sue linee principali.
In primo luogo l'articolazione dei settori nega il rapporto del palazzo di villa con il sedime del giardino antistante e con il suo asse di accesso a mare, connettendo l'edificio solo con l'area retrostante, un tempo adibito a parco della villa e oggi occupata da un campo sportivo. Infatti sia la villa sia l'area retrostante sono inclusi nel settore 2, mentre la zona del giardino è inclusa nel settore 3, che presenta anche le maggiori criticità.
Infatti, se gli obiettivi di trasformazione (riqualificazione dell'affaccio a mare, creazione di zona filtro tra abitato e porto, diversificazione funzionale) sembrano genericamente accettabili, così non appare per le funzioni ammesse (settore 2: servizi pubblici, infrastrutture di interesse generale e locale, parcheggi privati pertinenziali interrati, settore 3: residenza, terziario avanzato, artigianato minuto, industria, connettivo urbano, parcheggi privati interrati) e per i parametri urbanistici, che, per il settore 3 presentano particolare criticità, in quanto la densità ammissibile non è definita e rinviata ad Accordo di Programma/Pianificazione, né lo è l'altezza massima degli edifici. Infatti, questo tipo di previsioni, anche tenuto conto delle prescrizioni particolari, potrebbe permettere una densità edilizia notevole che porterebbe alla cancellazione definitiva del rapporto superstite della villa con il suo contesto geografico e ambientale, seppure oggi alterato, e in particolare con il mare.

Valletta di San Nicola – D3.07
In primo luogo il quadro programmatico non rileva che la maggior parte del territorio del distretto ricade all'interno di un'area tutelata ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali D.Lgs.42/2004. Infatti i "Terreni circostanti l'Albergo dei Poveri, in Valletta Carbonara" sono stati dichiarati di"interesse Storico Artistico Particolarmente Importante" ai sensi dell'art. 10 c. 1 del

predetto decreto con DDR n. 81 del 27.8.2009, in quanto «I terreni in oggetto rappresentano una pregevole pertinenza al grande complesso Seicentesco dell'Albergo dei Poveri, testimonianza del notevole sforzo economico ed ingegneristico che richiese tale costruzione, inoltre, l'attuale destinazione d'uso a verde ricorda l'aspetto originario della valle di Carbonara, che a partire dal XVI secolo, venne caratterizzata dalla presenza di numerose ville suburbane con relativi parchi proprietà della nobiltà genovese».
Inoltre, se i generici "Obiettivi della trasformazione" esplicitati delle Norme di congruenza sembrano congruenti con l'interesse culturale del bene, le funzioni ammesse come principali – tra cui anche parcheggi privati (di cui non si forniscono dati quantitativi) sono in conflitto con i valori tutelati dalla dichiarazione di interesse storico artistico particolarmente importante.
Il settore 1 del distretto (versante di ponente) che, diversamente dal settore 2 è ancora completamente libero da edifici, sebbene in anni recenti immediatamente a ridosso di esso e dell'Albergo sia stato edificato un silos multipiano di parcheggi, prevede un Indice di Utilizzazione Insediativa pari a 0,20 mq/mq. Considerando che la superficie del settore 1 occupa circa il 50% del circa metà della superficie totale del distretto (per oltre 25.000 mq), le previsioni ammetterebbero un'edificazione di circa 2400 mq. Analogamente appare in contrasto sia con la dichiarazione di interesse culturale del bene sia con gli "Obiettivi della trasformazione" il limite massimo dell'Indice di Utilizzazione Insediativa massimo per il settore 2 (lato levante) che può anche essere il 20% in più rispetto alla Superficie Agibile esistente.
Le norme di congruenza del piano sembrano confliggere anche con le norme del PTCP. Intanto è considerato solo il suo assetto insediativo che include l'Albergo dei Poveri all'interno della zona SU, per il quale il PTCP prescrive un regime di mantenimento orientato alla salvaguardia del carattere complessivo di un'area per "evitare che vadano perdute le testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano" (art. 35 Norme di Attuazione del PTCP). Inoltre con riguardo all'assetto geomorfologico il regime normativo di riferimento per l'area 53.e è quello del consolidamento (CO), in riferimento ad aree con condizioni idrogeologiche comportanti pericoli per le attività insediate e/o rischi di compromissione per l'ambiente, nelle quali si riscontrano valori paesaggistici o di fruizione che richiedono particolare attenzione.
Per l'assetto vegetazionale, l'Albergo e le sue pertinenze ricadono nella zona COL ISS (Colture agricole - Impianti sparsi in serre). Il regime di mantenimento consente la realizzazione (costruzione/modifica) di impianti dimensionati in funzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei suoli. Per l'ambito territoriale 53.e, l'acclività dei versanti e la densità del tessuto urbano sottostante imporrebbero, in base alle norme del PTCP vigente, una sollecita espansione del bosco sui pendii e interventi sulle essenze in parte delle aree boscate presenti.

Patrimonio archeologico
Per quanto attiene al patrimonio archeologico, in aggiunta a quanto già espresso nella precedente nota di questa Direzione Regionale del 28.10.2010 prot. 7918, e a seguito della trasmissione di ulteriore nota da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici inviata in data 4.11.2010, si osserva che il piano non sembra sviluppare "un ragionamento complessivo sulle problematiche del patrimonio archeologico", mancando "riferimenti ai concetti di rischio o potenzialità di interesse archeologico. Anche nella descrizione dei progetti realizzati non sono citati i pur notevoli interventi di archeologica urbana, alcuni dei quali hanno comportato modifiche agli originali progetti, per la salvaguardia, tutela e valorizzazione dei resti archeologici messi in luce". Tra i 'piccoli progetti' si

segnalano i seguenti, ricadenti in aree a potenziale rischio archeologico: Molo Piazza Negri e Mercato del Pesce, Piazza Sarzano, Recupero Mura della marina, Carignano, poggio Giovane Italia, Castelletto, giardini di Via Accinelli– Corso Firenze, ascensore di via Diaz – Mura delle Cappuccine, Sanpierdarena, Via Eridania – Via Spataro, Borgo incrociati, Valpolcevera, Piazza Alimondi, parcheggio interrato, Albaro, Via Trento Parcheggi interrati. Per quanto attiene ai parcheggi privati da realizzare nel sottosuolo, "si ricorda che il Comune aveva inserito nelle norme relative alla sottozona AC (Centro Storico), al punto 5 dell'art. 13, la prescrizione: gli interventi di realizzazione dei parcheggi interrati dovranno essere preceduti da apposita indagine archeologica. Si ritiene tale prescrizione molto importante e da estendere a tutto il territorio comunale, almeno in assenza di una carta di valutazione del rischio archeologico". Tra l'altro, a questo riguardo, va notato che il Comune di Isola del Cantone ha avviato la predisposizione di tale carta di valutazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, attività che può considerarsi pilota per la Liguria e di cui si incoraggia l'estensione anche ad altri comuni specie quelli di maggiori dimensioni e con una presenza elevata di resti noti, come è il caso di Genova.
In considerazione dell'elevato potenziale archeologico diffuso in tutto il territorio comunale, si ritiene auspicabile che la Convenzione di ricerca stipulata nel 2001 tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici e il Comune di Genova - Osservatorio CIVIS e ora scaduta, sia rinnovata al fine di concludere il lavoro avviato per la realizzazione della carta archeologica della città di Genova e soprattutto la Carta di valutazione del rischio archeologico sulla base dell'esistente S.I.T. del Comune, così da integrare nel sistema le informazioni concernenti il patrimonio archeologico noto o potenziale come ulteriore base di riferimento per la gestione delle trasformazioni del territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Maurizio Galletti

COMUNE DI GENOVA

Prot. N. 849345
Addì 05/08/2013

Regione Liguria
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica
Via Fieschi 15
16121 Genova

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Via D'Annunzio 111
16121 Genova

Provincia di Genova
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino
Largo F. Cattanei 3
16147 Genova

Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Largo F. Cattanei 3
16147 Genova

Comitato Tecnico Regionale
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Direzione Regionale Liguria
Viale Brigata Bisagno 2
16129 Genova

Comune di Ceranesi
Via Bartolomeo Parodi 41
16014 Ceranesi, (Genova)

OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2013, ad oggetto: "Adozione dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (R.I.R.), ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 334/1999 e dell'art. 4 del d.m. 9/5/2001, a costituire parte integrante del progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92 del 7 dicembre 2011, con conseguenti modifiche al progetto preliminare di P.U.C. adottato".

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, l'avviso relativo agli adempimenti di pubblicità e divulgazione del documento relativo all'adozione dell'elaborato tecnico "RIR" nonchè,

Area Tecnica
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti
Via di Francia, 1 – 14° piano 16149 Genova
Tel. ++39 0105577139 fax 0105577144 e-mail direzioneurbanisticasue@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

per una migliore consultazione, copia cartacea della deliberazione in oggetto e CD contenente i relativi allegati.

Si fa presente altresì che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2013, unitamente ai suddetti elaborati, sono consultabili anche sul sito dei servizi on-line del Comune di Genova all'indirizzo http://puc.comune.genova.it/trasparente.asp

Si resta a disposizione per comunicazioni, e/o per quanto necessario, attendendo vostre comunicazioni e/o atti eventualmente necessari al fine della regolare e tempestiva prosecuzione dell'iter di approvazione del nuovo P.U.C.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti
Arch. Silvia Capurro

Allegati: deliberazione CC n. 47/2013
avviso di Rende Noto
Cd contente allegati alla DCC n.47/2013

Area Tecnica
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti
Via di Francia, 1 – 14° piano 16149 Genova
Tel. ++39 0105577139 fax 0105577144 e-mail direzioneurbanisticasue@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 83094
Del 17.3.2015

VIA PEC

Alle Amministrazioni Pubbliche
Enti di Gestione Beni Pubblici

Autorità Portuale di Genova
Via della Mercanzia 2
16124 GENOVA

E.N.A.C. – sede operativa
Via Gaeta 3
00185 ROMA

Sistemi Urbani – Gruppo Ferrovie dello Stato
Piazza Croce Rossa, 1
00141 ROMA

Agenzia del Demanio – Filiale Liguria
Via Finocchiaro Aprile, 1
16129 GENOVA

Comando in capo
Dipartimento Marina Militare
Alto Tirreno – La Spezia
V.le Amendola, 7
19100 LA SPEZIA

Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4 marzo 2015, ad oggetto:
"APPROVAZIONE DI DOCUMENTO CONTENENTE DETERMINAZIONI IN MERITO AI PARERI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE, AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 36/1997 E S.M.I..
APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI PIANO URBANISTICO COMUNALE"

Con la presente si comunica che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, di cui all'oggetto, è stato adottato il progetto Definitivo del Piano Urbanistico Comunale di Genova e che sul BURL del 18 marzo p.v. sarà pubblicato l'avviso di deposito degli atti in esame che per opportuna conoscenza si trasmette allegato alla presente.

Copia della citata deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici e descrittivi allegati, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti
Arch. Silvia Capurro

Documento firmato digitalmente
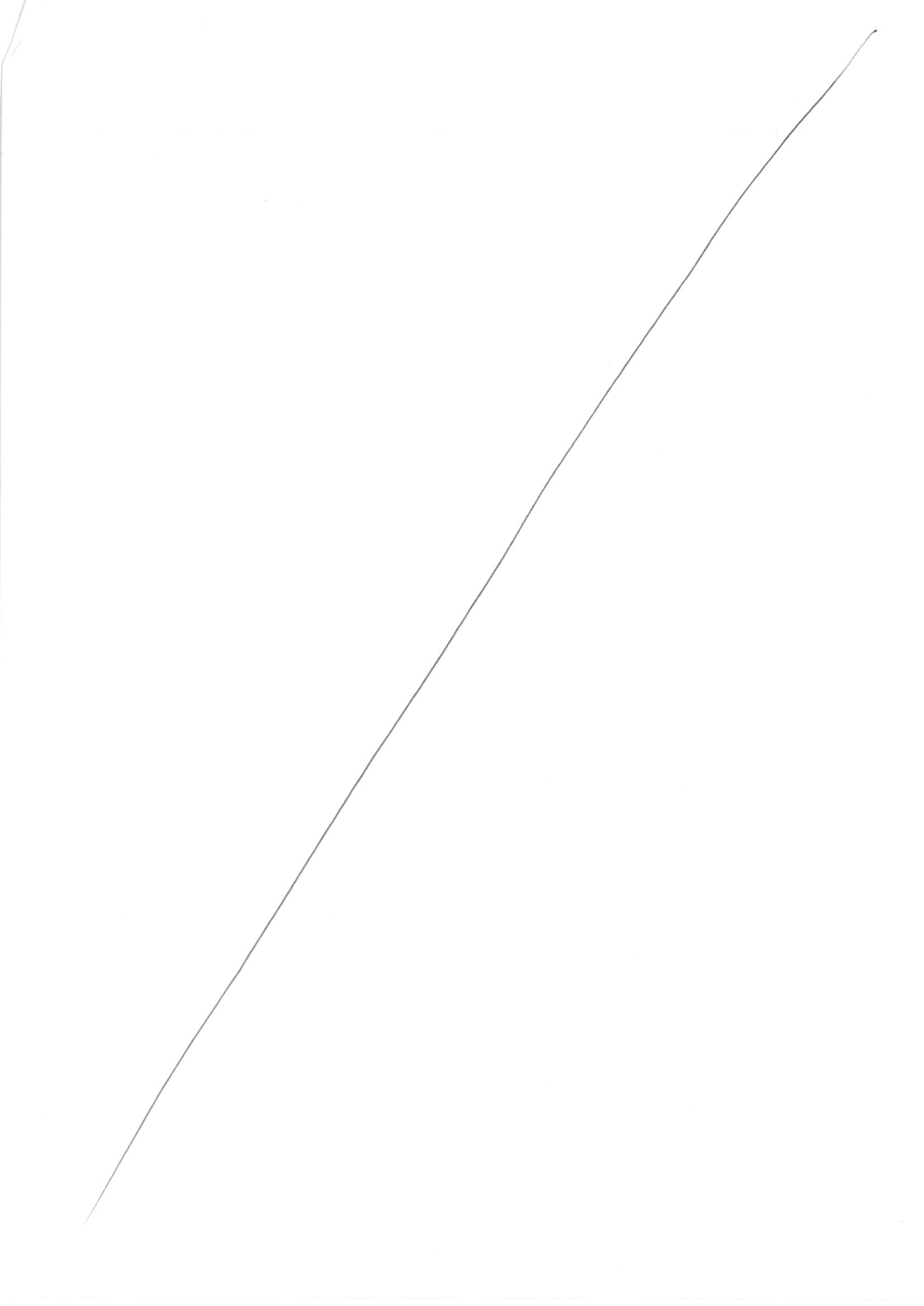
Comune di Genova | Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti |
Via di Francia 1- Matitone 14^piano | 16149 Genova |
Tel. 01055 77139 - 73201 - Fax 0105577144 direzioneurbanisticasue@comune.genova.it